

COMUNE MEMBRO DEL NETWORK INTERNAZIONALE CITTASLOW INTERNATIONAL

C.F.83000050589

P. IVA02144561004

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELLA COMUNE DI TOLFA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 12 novembre 2014

SETTORE POLIZIA LOCALE

Palazzo Comunale Piazza V.Veneto, 12 Tolfa – C.A.P. 00059

Dirigente del Settore Sig.

Responsabile Polizia Locale Sig.

Telefono

Fax

E-mail

Sito



INDICE

CAPO I	4
PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Finalità e definizioni Articolo 3 Ambito di applicazione Articolo 4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveg	4 4 4 4 6 6 6 6
CAPO II	7
OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Articolo 5 Notificazione Articolo 6 Responsabile Articolo 7 Nomina degli incaricati	7 7 7 7 7 8 8
CAPO III	8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI Articolo 8 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali Articolo 9 Obblighi degli operatori Articolo 10 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia Articolo 11 Informazioni rese al momento della raccolta	8 8 8 8 10 10 10 10 11 11
SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI 11 Articolo 12 Diritti dell'interessato SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DE DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI Articolo 13 Sicurezza dei dati	12 12 12 13 I 13 13



COMUNE di **TOLFA**

Articolo 14	15
Cessazione del trattamento dei dati	15
Articolo 15	15
Limiti alla utilizzabilità di dati personali	15
Articolo 16	15
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	15
SEZIONE IV	15
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	15
Articolo 17	15
Comunicazione	15
CAPO IV	16
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	16
Articolo 18	16
Tutela	16
CAPO V	16
MODIFICHE 15	
Articolo 19	16
Modifiche regolamentari	16
Articolo 20	16
Pubblicità del Regolamento	16
Articolo 21	16
Entrata in vigore	16



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal comune di Tolfa, Settore Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Articolo 2

Finalità e definizioni

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dalla Deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato nella G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

2. A norma dell'art. 4 comma 1 lett. b del suddetto Codice, viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale l'utilizzo di immagini

configurano un trattamento di dati personali.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati:
- c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamento di immagini effettuati attraverso l' impianto di videosorveglianza;



- d) per "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) per "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- f) per "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
- g) per "titolare", il Comune di Tolfa, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- j) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- k) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per "Garante", l'autorità istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.



Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Tolfa e collegato alla sala di controllo sita nell'ufficio delle Polizia Locale.

2. La potenziale installazione di monitor per la sola visione delle immagini potrà essere

attuata presso i Comandi Tenenze/Stazioni dei Carabinieri di Tolfa.

3. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- a) Liceità, il trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) Finalità, gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lettera b del Codice);
- c) Scrupolosa necessità, obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice);
- d) Proporzionalità, con scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), con trattamenti di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11 comma 1 lett. d del Codice).

Articolo 4

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto

di telecontrollo e di videosorveglianza.

- 2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Tolfa, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti ed hanno lo scopo di:
 - a) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;



- b) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare;
- c) tutelare e proteggere la proprietà;

d) acquisire prove;

- e) attivare uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale.
- 3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e gli eventuali mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando immagini ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 5. Gli impianti di videosorveglianza, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE E PER IL RESPONSABILE DEL **TRATTAMENTO**

Articolo 5

Notificazione

1. Il Sindaco della Città di Tolfa, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. L.vo 30/06/2003 n. 196.

Articolo 6

Responsabile

1. Il Sindaco designa il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera h). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.



2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza

delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.

Articolo 7 Nomina degli incaricati

1. Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196, individua con proprio atto scritto, gli Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità dello stesso ed attenendosi alle istruzioni da questi impartite.

2. Gli Incaricati al trattamento dei dati di videosorveglianza elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.

3. Gli Incaricati debbono essere in numero ristretto ma sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati; sono individuati tra gli Operatori del Corpo di Polizia Municipale di Tolfa in servizio di ruolo o di altri eventuali soggetti da individuarsi esclusivamente tra le figure riportate nell'elenco di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, gli Incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulla conoscenza della

normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;



- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di vie, intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
- 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario; possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale, di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.
- 4. Le immagini videoregistrate sono conservate presso la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
- 5. Nel caso in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, si dovrà richiedere espressa autorizzazione al Garante; tale allungamento dei termini dovrà essere ipotizzato dal Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.



Articolo 9

Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei

luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di

sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 10

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 8, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti

magnetici.

3. L'accesso ai dati è consentito, oltre che ai soggetti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di polizia giudiziaria.

4. Per organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- i Dirigenti, Commissari ed Ispettori della Polizia di Stato o loro delegati;
- il Comandante della Stazione Carabinieri di Tolfa o suo delegato;
- il Comandante del Corpo Forestale dello Stato di Tolfa o suo Delegato;
- Altri rappresentanti degli Organi di Polizia Giudiziaria secondo le necessità investigative;

5. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia Locale.

6. Nel caso in cui gli organi di Polizia giudiziaria, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese



effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 11

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Tolfa in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196 e dalla deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato nella G.U. n. 99 del 29/04/2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: Area videosorvegliata – La registrazione è effettuata dal Comando di Polizia Locale per fini di sicurezza urbana. Il Responsabile del Trattamento dati è individuato nel....... Articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. L.vo 30/06/2003 n. 196).

2. Il Comune di Tolfa, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o

altri mezzi di diffusione locale.

3. Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno per accedere in una zona video sorvegliata. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informazione "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al provvedimento dell'8 aprile 2010.

4. Il supporto con l'informativa:

a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli

b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il

sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo anche di notte;

c) dovrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare che le immagini sono visionate e registrate presso la centrale operativa sita negli uffici della Polizia Locale in Piazza V. Veneto, 12 (Palazzo Comunale).



SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 12

Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
 - la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dal una precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
 - 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
 - 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 - 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse, sia mediante comunicazione verbale, sia a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

12



5. Nel caso di diniego alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

6. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del

Codice).

7. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10 comma 5 del Codice).

8. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7 comma 3° lett. a del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7 comma 3° lett. b del Codice).

SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 13

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 8. Alla sala controllo del Comando di Polizia Locale può accedere, oltre al Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile o suo delegato, nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave e protetta da impianto antifurto ed ubicata all'interno del Comando di Polizia Municipale, non è accessibile

al pubblico nella parte adibita al controllo.

3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, eliminando ogni possibile rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e ss. del Codice).



- 4. Dovranno essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
- 5. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, Incaricati o Responsabili del trattamento devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele, in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).



Articolo 14

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

a) distrutti;

- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetto. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 15

Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dalla deliberazione 8/04/2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in G.U. n. 99 del 29/04/2010.

Articolo 16

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati.

SEZIONE IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 17

Comunicazione

- 1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Tolfa a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
- 2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza di dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per



iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diversa autorità.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto da Codice e dalla normativa in materia.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge n. 241/90, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V **MODIFICHE**

Articolo 19

Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

Articolo 20

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché, ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

2. Copia del presente Regolamento sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

16

COMUNE DI TOLFA PROVINCIA DI ROMA

DECRETO SINDACALE N.

DECRETO SINDACALE N					
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI TOLFA.					
Dalla Residenza Comunale, addì del mese di duemilaquattordici.					
IL SINDACO					
PREMESSO CHE il Comune di Tolfa ha realizzato sistemi di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità perpetuati sul territorio comunale e che possono determinare danno ai cittadini, per il controllo degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione, e per il controllo dei monumenti di rilevante importanza. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.					
VISTO il Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione C.C. n in data2014, esecutiva ai sensi di legge;					
VISTO il Decreto Sindacale n/ in data20_ di nomina del Dott tra l'altro quale Responsabile del Servizio di Polizia Locale;					
DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento:					
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è individuato, previa nomina da effettuare con apposito Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli					

- decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati p effetti dell'art. 6, Capo II. La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal DPR 318/99 e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrate e raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. Tale figura, che sarà da ora denominata anche "Responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento di cui al D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, e per gli effetti dell' art. 7, Capo II del citato Regolamento, previa approvazione del Sindaco.
- Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

- 5. Egli custodisce le chiavi dell'ufficio contenente il server dove sono conservate le registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
- 6. Copia delle chiavi dell'ufficio contenente il server sono custodite in busta sigillata in apposito armadio di sicurezza/cassaforte nel posto stabilito dal Sindaco di concerto con il Responsabile del trattamento, a disposizione dell'incaricato dell'Amministrazione per la manutenzione degli edifici comunali per evenienze improvvise e/o guasti elettrici e/o telefonici.
- 7. La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentito solamente al Sindaco, quale autorità di sicurezza locale e di protezione civile, al responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati addetti di cui al comma 1 ed al personale esterno addetto alla manutenzione in concerto con il Responsabile del trattamento.
- 8. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 7, devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti e dell'incaricato di cui al comma 6 per interventi urgenti e registrate in apposito registro. Successivamente il responsabile del servizio o l'incaricato addetto, provvederà immediatamente a cambiare i codici di accesso alla banca dei dati personali.
- 9. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
- 10. Nei locali ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora, i dati assunti, la motivazione e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.
- 11. Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati addetti, anche il personale esterno addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza delle password.
- 12. In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare e consegnare all'incaricato di cui al comma 1, il codice e le chiavi di accesso al sistema dati in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, tenuta del registro, conservazione e assoluta riservatezza.

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

RILEVATO CHE in particolare:

- l'art. 4 comma 1, lett. h) del d.lgs. 196/2003 definisce "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- l'art. 30 del d.lgs. 196/2003 dispone che:

"1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima";

- il regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari vigente;
- il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati vigente;
- il provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010;

RITENUTO necessario, in qualità di Sindaco pro tempore e rappresentante legale del Comune di Tolfa, quale ente titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 196/2003, designare formalmente il Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza nella persona del Responsabile del Servizio di Polizia Locale Dott.

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

La restante normativa vigente in materia;

Nell'esercizio dei poteri normativamente attribuitigli

DECRETA

- Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Dott. ______ Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza del Comune di Tolfa, secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento e dall'art. 30 del D.Lgs. 196/2003;
- 2. Di dare atto che i compiti affidati al responsabile sono quelli indicati nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione C.C. n. __ in data __.__.201_, esecutiva ai sensi di legge, nel D.Lgs. 196/2003 nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 specificando in particolare che l' incaricato del trattamento dei dati, ha il dovere di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite dal Sindaco in qualità di titolare.

In particolare i compiti dell'incaricato del trattamento dei dati sono:

- 1. effettuare il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento suindicato;
- 2. osservare le disposizioni organizzative e operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati;
- accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- accedere, per esigenze di servizio, esclusivamente alle banche dati informatiche del proprio Servizio a cui è stato autorizzato;
- adottare tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- 6. custodire le chiavi dell'ufficio contenente il server dove sono conservate le registrazioni nonché le password per l'utilizzo del sistema
- 7. conservare le registrazioni ai sensi di legge per un massimo di 07 giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti dovranno essere riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo

- conveniente, dovranno essere distrutti previa cancellazione delle immagini registrate;
- fornire, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003, per ogni impianto l'informativa agli interessati, secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010;
- 9. segnalare al Titolare eventuale problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.
- 10.Di dare atto che il Responsabile del trattamento, quale responsabile dell'impianto, potrà individuare gli incaricati del trattamento di cui al D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196;
- 11.Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché per estratto sul sito istituzionale dell'ente .

	IL SINDACO (Luigi Landi)
Il sottoscritto Dott dichiara di accettare videosorveglianza del	Responsabile del Servizio di Polizia Locale, la suddetta nomina di Responsabile del trattamento dati della Comune di Tolfa.
Tolfa,201_	
, 	Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale (Dott)
	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichia affisso oggi all'Albo consecutivi. Lì	razione del Messo comunale si certifica che il presente atto viene Pretorio per ivi rimanere pubblicato per giorni sessanta naturali e
	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott

ATTO DI NOMINA DELL'INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

ATTO DI NOMINA DELL'INCARICATO DEL TRATTAMENTO
Spett.le Sig
Oggetto: Atto di nomina ad incaricato del trattamento dei dati nell'ambito dell'attività di videosorveglianza
Oggetto: Atto di nomina ad incaricato dei trattamento dei data vi
nel territorio del Comune di
PREMESSO CHE il Comune di ha realizzato sistemi di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità perpetuati sul territorio comunale, compresi gli delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità perpetuati sul territorio comunale, compresi gli delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità perpetuati sul territorio e che possono immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione e ai monumenti di determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'Amministrazione e ai monumenti di determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione di tutela e controllo del territorio. rilevante importanza. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela controllo da Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio della stessa Polizia Locale nelle situazioni rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni
caotiche o di pericolo.
VISTO il Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione deliberazione in data proventi deliberazione
VISTO che l'Ente Comune di è titolare del trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza nel territorio dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 196/2003 recante il videosorveglianza nel territorio dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 196/2003 recante il videosorveglianza nel territorio dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 28 del Garante del 29.04.2004; "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Provvedimento del Garante del 29.04.2004;
Codice in material Codice in mat
"Codice in materia di protezione dei dati personali - che in data è stato nominato Responsabile del trattamento il Sigcon
Decreto del Sindaco ndel/; VISTO che nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni Lei viene a conoscenza di immagini riprese nel
VISTO Che nell'ambies de
VISTO che l'art. 30 del D. Lgs. N. 196/2003 prevede espressamente che gli incaricati del trattamento nell'effettuare le operazioni di trattamento alle quali sono autorizzati, sui dati personali ai quali hanno nell'effettuare le operazioni di trattamento alle quali sono autorizzati, sui dati personali ai quali hanno nell'effettuare le operazioni di trattamento alle quali sono autorizzati, sui dati personali ai quali hanno nell'effettuare le operazioni del titolare o del responsabile, operando sotto la sua diretta
autorità con la presente
La nominiamo "Incaricato del trattamento dati della videosorveglianza" e Le comunichiamo quanto segue:
"Incaricato del trattamento dati della videosorveglianza" e co della videosorveglianza della cuo funzioni.
La nominiamo "Incaricato del trattamento dati della videoso della videoso della Sue funzioni, - il trattamento dei dati personali ci cui verrà a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni, dovrà avvenire in modo limitatamente ad attività d'interesse del Comune di, dovrà avvenire in modo lecito, corretto e secondo le direttive impartite con la "Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di lecito, corretto e secondo le direttive impartite comunicazione, attesta di avere ricevuto copia; videosorveglianza" del quale, sottoscrivendo la presente comunicazione, attesta di avere ricevuto copia; - Lei dovrà effettuare il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del
- Lei dovrà effettuare il trattamento
D.Lgs. 196/2003;

- il trattamento dei dati dovrà avvenire esclusivamente per le finalità indicate in procedura e dovrà avvenire esclusivamente per lo svolgimento delle Sue mansioni;
- accedere, per esigenze di servizio, esclusivamente alle banche dati informatiche del proprio servizio a cui è stato autorizzato;
- Lei potrà accedere unicamente alle immagini live; l'accesso alle immagini registrate dovrà avvenire solo su autorizzazione del responsabile nei casi e con le modalità previste in pratica;
- Lei dovrà mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle sue mansioni;
- Lei potrà entrare e memorizzare le immagini solo su autorizzazione del Responsabile del trattamento;
- Le è fatto assoluto divieto di asportare i supporti informatici contenenti dati personali di terzi, senza la previa autorizzazione del responsabile;
- Lei dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che le saranno successivamente comunicate dal responsabile, in particolare per quanto riguarda i trattamenti da Lei effettuati con strumenti elettronici , per i quali si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B) al D. Lgs. N. 196/2003;
- Lei dovrà segnalare al Titolare eventuale problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Data Il Responsabile del trattamento Sig.		Firma	
Per accettazione e per ricevuta anc L'incaricato del trattamento Sig residente a C.F	, in via	nato a	il <i></i> , n
Firma			